



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 54/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da MOHAMED MONGI SOLTANI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Carlo Remonato nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di MOHAMED MONGI SOLTANI nato a Tunisi il 9.5.1974 e residente in Brescia via Rose di Sotto 13 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Carlo Remonato di Brescia, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 29 maggio 2020

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali





TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE IV CIVILE - FALLIMENTARE

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Soltani Mohamed Mongi (C.F. SLTMM74E09Z352H) nato a Tunisi (Tunisia) il 09/05/1974 e residente a Brescia in via Rose di Sotto n.13, C. I. n. AS 9832226 rilasciata il 10/04/2012 dal Comune di Brescia con scadenza il 09/05/2022

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo soggetto privato;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori, per analizzare le cause dell'indebitamento appare necessario ricostruire le vicende che hanno condotto il signor Soltani all'attuale situazione.

Le cause dell'attuale sovraindebitamento del signor Soltani Mohamed Mongi sono da ricercare essenzialmente nella fine del primo matrimonio, contratto nel 2003 con la signora Baresi Sara, e nella successiva sentenza di divorzio nel 2015.

Nel corso del primo matrimonio infatti il signor Soltani e la signora Baresi avevano contratto un mutuo ipotecario con la Banca BNL, per acquistare in comproprietà al 50% la casa coniugale nel Comune di Rudiano, nella quale ha continuato a vivere la signora Baresi anche dopo la separazione.

Il signor Soltani, avendo lasciato l'abitazione coniugale ed avendo stipulato un nuovo contratto di affitto per altro immobile adibito a propria abitazione principale, non è più stato in grado di far fronte al pagamento delle rate del mutuo: l'immobile è stato quindi oggetto di pignoramento immobiliare, ed è stata instaurata presso il Tribunale di Brescia l'esecuzione immobiliare n.11/2017 promossa dalla BNL.



Allo stato l'immobile pignorato risulta già aggiudicato in prima asta nel novembre 2018 ad Euro 53.250,00, risulta già emesso il decreto di trasferimento e si è ora in attesa del progetto di distribuzione da parte del delegato alla vendita. Nel corso dell'anno 2013 inoltre il sig. Soltani è stato posto temporaneamente in cassa integrazione.

Recentemente inoltre il signor Soltani ha avuto una figlia con la nuova compagna.

- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Carlo Remonato, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**;
- la composizione dei debiti è indicata nel seguente prospetto in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;

	CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO
1	Banca BNL SpA	€ 129.414,29
2	Agenzia delle Entrate	€ 1.506,07
3	Agos Ducato SpA	€ 1.409,50
4	Co Factor SpA	€ 2.401,82
5	Condominio Marnina	€ 2.030,80
6	Centro Libri Srl	€ 2.500,00
7	Avv. Laura Girelli	€ 1.435,20
8	Avv. Sara Girelli	€ 1.435,20
9	Compenso Occ dott.Comm. Iva Compresa	€ 3.086,60
	Totale	€ 145.219,48

- Non vi sono atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, ad eccezione della vendita di un'autovettura di scarso valore;
- il ricorrente non risulta essere proprietario di alcun bene, come da dichiarazioni allegate unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le spese correnti mensili necessarie al sostentamento dell'istante e della propria famiglia ammontano a complessivi euro 1.200,00;

tutto ciò premesso



Il sottoscritto Soltani Mohamed Mongi chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni quattro, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Brescia, lì 27 maggio 2020

Firma dell'istante

Per certificazione dell'apposizione della firma del signor Soltani Mohamed Mongi (C.F. SLTMMMD74E09Z352H) nato a Tunisi (Tunisia) il 09/05/1974 e residente a Brescia in via Rose di Sotto n.13, C. I. n. AS 9832226 rilasciata il 10/04/2012 dal Comune di Brescia con scadenza il 09/05/2022

Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

Si allega proposta di Liquidazione del Patrimonio e relativa documentazione.